

Considerazioni sugli elementi di diritto sostanziale

Le cause di nullità di un matrimonio - contrariamente a quanto spesso si pensa - sono molte ed i motivi di nullità si possono, in prima approssimazione, raggruppare come segue:

- a) esistenza di impedimenti, quali l'età (minore di 16 e 14 anni), l'impotenza precedente il matrimonio ed incurabile, un matrimonio precedente, l'ordine sacro o i voti solenni, la mancanza di battesimo, il ratto, l'uxoricidio a fine di matrimonio, la parentela (anche adottiva) e l'affinità (rapporto che lega un coniuge ai parenti dell'altro), la pubblica onestà;
- b) vizi attinenti alla forma del matrimonio (es.: sacerdote privo della delega del parroco, o mancanza di testimoni);
- c) vizi riguardanti il consenso. Poiché ciò che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti, la cui mancanza non può essere supplita da nessun potere umano, molte delle cause di nullità matrimoniale (storicamente la maggior parte) sono relative al consenso.

In un primo gruppo di cause il consenso non si è formato correttamente in quanto viziato da ignoranza o violenza o timore grave o dolo, oppure determinato da un errore sulla persona del coniuge, o è stato sottoposto a condizione.

A queste ipotesi si aggiungono altri vizi riguardanti la volontà, che sottostà alla manifestazione del consenso. Al riguardo occorre premettere che la Chiesa propone il sacramento del matrimonio con proprietà e finalità irrinunciabili: l'unità e l'indissolubilità, l'apertura alla prole e alla costituzione di una comunione di vita; da tale premessa deriva che l'esclusione, con un atto positivo di volontà, del matrimonio stesso come sacramento o della sua indissolubilità, o della fedeltà, o dei figli, o del bene dei coniugi determina la nullità del matrimonio.

Infine la nullità del matrimonio può derivare da un vizio del consenso derivante dall'insufficiente uso di ragione del nubente, o da un suo grave difetto di discernimento riguardante i diritti ed i doveri essenziali del matrimonio o dalla incapacità di adempiere, e quindi di assumere, gli obblighi essenziali del matrimonio per motivi di natura psichica.

Considerazioni sull'iter processuale

Il giudizio per la dichiarazione della nullità di un matrimonio si svolge necessariamente attraverso due gradi, almeno. Infatti la sentenza dichiarativa della nullità non diventa esecutiva se non viene confermata in appello da una pronuncia nello stesso senso.

L'atto introduttivo del giudizio (libello) deve essere presentato al Tribunale Ecclesiastico Regionale competente in considerazione del luogo di celebrazione del matrimonio o di residenza del convenuto. In tale atto devono essere sinteticamente esposti i fatti sui quali si basa la domanda ed indicato il capo di nullità; spetta a chi introduce la causa fornire la prova di quanto afferma. Al riguardo va precisato che - mentre la separazione ed il divorzio civili sono conseguenti alla constatazione che un matrimonio è fallito e l'ottenere la pronuncia costituisce, per chi la richiede, in presenza della rottura della comunità di vita, un vero e proprio diritto basato su fatti successivi al matrimonio - la dichiarazione di nullità consiste nell'accertamento e nella dichiarazione del fatto che quello che all'apparenza era un matrimonio valido non è mai stato tale. A tal fine il giudizio ecclesiastico prende in considerazione fatti antecedenti o concomitanti con la celebrazione del matrimonio, ed i fatti successivi alla celebrazione stessa possono, al più, essere valutati come elemento di interpretazione e chiarimento di fatti anteriori al matrimonio. La ricerca, pertanto, di elementi che possono portare ad una dichiarazione di nullità va indirizzata verso il periodo precedente il matrimonio.

Per i matrimoni celebrati nel Piemonte e nella Valle d'Aosta è competente territorialmente il Tribunale Ecclesiastico Piemontese e l'appello si svolge presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo. In ogni caso e momento, tuttavia, il fedele può chiedere che il giudizio che lo riguarda sia definito dal Sommo Pontefice, che per la decisione delega la Rota Romana.

Il giudizio si svolge attraverso un'istruttoria che comprende l'audizione delle parti e dei testimoni ed eventualmente - in relazione ai capi di nullità determinati - lo svolgimento di perizie mediche, psicologiche, psichiatriche, ecc. Il giudice d'appello, se concorda con la decisione di primo grado e ritiene l'istruttoria svolta sufficiente, conferma la sentenza con decreto, altrimenti svolge una propria istruttoria sugli elementi che ritiene da chiarire.

In caso di conferma della sentenza di primo grado la decisione diventa esecutiva, mentre in caso di discordanza tra le pronunce è necessario un terzo grado presso la Rota Romana, in modo che si possano avere due sentenze di ugual segno, affermative o negative della nullità del matrimonio. Quanto ai tempi, il primo grado dovrebbe concludersi in un anno, e l'appello in sei mesi: tali termini tuttavia vengono di fatto superati, soprattutto se deve essere svolta una perizia o se la sentenza di primo grado non è confermata senza ulteriore istruttoria.

Per quanto riguarda i costi le spese per il Tribunale - determinate con i parametri fissati dalla Conferenza Episcopale Italiana - ammontano attualmente ad Euro 500,00, mentre l'onorario dell'avvocato è davanti al TER Piemontese di Euro 1.550,00 + IVA. E' previsto per i meno abbienti il gratuito ed il semi-gratuito patrocinio.

Conseguenze in ambito civilistico

Alla sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio può essere attribuita efficacia nell'ordinamento statale attraverso la procedura di delibazione. Tale giudizio, che si svolge davanti alla Corte d'Appello, è meramente documentale e si conclude entro due mesi. Rende inutile il divorzio ed è ammesso anche dopo la pronuncia di divorzio, avendo effetti più radicali di detta pronuncia. L'ordinamento italiano, tuttavia, non ritiene delibabili tutte le sentenze: infatti in caso di simulazione unilaterale (esclusione di uno dei caratteri e delle proprietà essenziali del matrimonio da parte di uno solo dei nubenti all'insaputa dell'altro) ritiene maggiormente degno di tutela l'affidamento del coniuge che in buona fede ha ritenuto che l'altro coniuge intendesse contrarre un matrimonio valido e quindi non ammette la delibazione.

Dispensa del matrimonio rato e non consumato

Si fornisce quale nozione su tale argomento, anche se estraneo alle ipotesi di nullità del matrimonio, in quanto lo stesso viene spesso avvicinato o confuso con le ipotesi di nullità. Il matrimonio-sacramento, ove non vi sia stata consumazione, è un vincolo meramente spirituale, che, per un giusto motivo in vista del bene supremo della salvezza delle anime, può essere sciolto dal Sommo Pontefice, in forza del potere di legare e sciogliere attribuito agli Apostoli e ai loro successori (Mt 18, 18).

La procedura che porta allo scioglimento è una procedura amministrativa, svolta per la prima fase in sede locale, per la seconda a Roma, e si conclude con un decreto, che lo Stato italiano non delibera, non trattandosi di sentenza conclusiva di un procedimento giudiziale. Va tuttavia ricordato che l'ordinamento italiano prevede il divorzio per inconsumazione, che può essere direttamente pronunciato senza la precedente separazione dei coniugi ed il successivo decorso di tre anni e nel quale il decreto canonico costituisce elemento di prova.